



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Regionale della Valle d'Aosta

Aosta, 20 dicembre 2011

Cs Simone Oliveri

Tel. cell. 3496459006

E-mail: conapo.aosta@gmail.com

URL: www.conapo.it

Prot. n 13/11 SEGR VDA

Al Presidente della Regione
Autonoma Valle d'Aosta
P.zza Deffeyes,1
11100 Aosta

Oggetto: **proposta di emendamenti disegno di legge n. 175**

Egregio Presidente,

come da accordi intercorsi Le inoltriamo le nostre proposte emendative riferite al disegno di legge n. 175:

inserire il seguente articolo

Art. X

I profili professionali, mansionario, fregi, gradi, distintivi di qualifica e procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli VV.F. saranno individuati con delibera di giunta regionale."

MOTIVAZIONE: A tutt'oggi le materie in oggetto non sono disciplinate e risultano indispensabili per l'ottimizzazione dei compiti di istituto.

EMENDAMENTO:

Prima del comma 1 dell'art. 5 del d.l. 175 è inserito il seguente:

Il comma 1 dell'art. 28 della l.r. 37/2009 è sostituito dal seguente:

"1. L'articolazione organizzativa del personale professionista, con riferimento anche alle qualifiche ed ai profili professionali, i mansionari, ai fregi, ai gradi, ai distintivi di qualifica e all'accesso ai profili professionali dell'organico del personale professionista dell'area tecnico operativa, è definita con deliberazione della Giunta regionale ai sensi degli art. 6,7 e 8 della l.r. 22/2010."

inserire il seguente articolo

Art. X (Modificazione dell'articolo 26 della l.r. 37/2009)

Ai sensi dell'art. 11 della legge 469/1961, all'art. 26 comma 1, della l.r. 37/2009 dopo le parole:

<< svolgere interventi di >> aggiungere le seguenti: <<carattere tecnico e>> e dopo le parole <<abbia particolare attitudine>> aggiungere le seguenti <<in dipendenza dei compiti di istituto>>

MOTIVAZIONE: La norma ricalca quanto in vigore per il Corpo nazionale vigili del fuoco.

EMENDAMENTO:

Dopo l'art. 4 del d.l. 175 è inserito il seguente:

Art. 4 bis
(Modificazione dell'art. 26 della l.r. 37/2009)

Il comma 1 dell'art. 26 della l.r. 37/2009 è sostituito dal seguente:

“1. Quando ricorrono eccezionali circostanze, il Comandante Regionale dei Vigili del Fuoco può destinare il personale del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, in via temporanea, a svolgere interventi **di carattere tecnico** e interesse pubblico per i quali il personale interessato abbia particolare attitudine **in dipendenza dei compiti di istituto.**”

inserire il seguente articolo

Art. X (Modificazione dell'articolo 29 della l.r. 37/2009)

All'art. 29, della l.r. 37/2009, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4 bis. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8 comma 1 della legge 1570/41 e 35 comma 1 lettera d) del D.Lgs 139/2006, ed ai fini della presente legge, al personale professionista dell'area operativa tecnica è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

All'art. 29, comma 5, **della l.r. 37/2009**, dopo le parole <<agente di polizia giudiziaria>>, aggiungere le seguenti: <<**e di pubblica sicurezza**>>

MOTIVAZIONE: La norma ricalca le attribuzioni del Corpo nazionale vigili del fuoco, anche in riferimento all'art. 26 della l.r. 37/2009 e all'art.16 del r.r. 1/2000.

VEDI ALLEGATO I

EMENDAMENTO:

Dopo l'art. 5 del d.l. 175 è aggiunto il seguente:

Art. 5 bis
(Modificazione all'art. 29 della l.r. 37/2009)

Dopo il comma 4 è inserito:

“4 bis. Ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 8 comma 1 della legge 1570/41 e 35 comma 1 lettera d) del D.Lgs 139/2006, ed ai fini della presente legge, al personale professionista dell'area operativa tecnica è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.”

Il comma 5 dell'art.29 l.r. 37/2009 è sostituito dal seguente:

“5. Le qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sono attestate con decreto del Presidente della Regione.”

Art. 10 (Modificazione dell'articolo 42 della l.r. 37/2009)

Ai sensi dell' art. 12 comma 2 della Legge 10 agosto 2000, n. 246, al comma 1 lettera a) sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

<<Per il personale volontario discontinuo di cui all'art. 87, che abbia svolto servizio complessivo non inferiore ad un anno, il limite massimo di età è elevato ad anni trentasette con esclusione di qualsiasi elevazione. In fase di prima applicazione della presente legge, si prescinde dall'obbligo di aver svolto servizio complessivo non inferiore ad un anno. >>

MOTIVAZIONE: La norma ricalca quanto in vigore per il Corpo nazionale vigili del fuoco. In fase di prima applicazione, si prescinde dall'obbligo di aver svolto servizio per un anno, considerata la giovane età del Corpo Valdostano VV.F..

EMENDAMENTO:

La lettera a) del comma 2 dell'art 42 della l.r. 37/2009, sostituita dal comma 1 dell'articolo 10 del d.l. 175, è sostituita dalla seguente:

Art. 10

(Modificazione dell'articolo 42 della l.r. 37/2009)

a) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentadue, comprese le eccezioni di legge. Il limite massimo di età si applica anche a coloro che sono titolari di un posto nell'organico di una pubblica amministrazione. Per il personale discontinuo chiamato in servizio temporaneo di cui all'art. 87, che abbia svolto servizio complessivo non inferiore ad un anno, il limite di età è elevato ad anni trentasette, con esclusione di qualsiasi elevazione. In fase di prima applicazione della presente legge, si prescinde dall'obbligo di aver svolto servizio complessivo non inferiore ad un anno.

“

inserire il seguente articolo

Art.X (Modificazione dell'articolo 45 della l.r. 37/2009)

All'art. 45, comma 2 lettera d) della l.r. 37/2009, sostituire le parole <<sei mesi complessivi>> con le seguenti: << 30 giorni comprensivi del corso di formazione >>

MOTIVAZIONE: Tale modifica viene proposta per permettere a tutti i discontinui, di cui all'art 87, di usufruire di un maggior punteggio in sede concorsuale.

EMENDAMENTO:

Dopo l'articolo 10 del d.l. 175 è aggiunto il seguente:

Art. 10bis

(Modificazione dell'art. 45 della l.r. 37/2009)

La lettera d) del comma 2 dell'art. 45 della l.r. 37/2009 è sostituita dalla seguente:

“d) l'aver svolto senza demeriti periodi di servizio temporaneo, ai sensi dell'art. 87, comma 1, per almeno trenta giorni comprensivi del corso di formazione.

Inserire il seguente comma

In caso di interventi di soccorso pubblico congiunti con il CNSA la direzione tecnica spetta al comandante delle operazioni di soccorso del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco.

MOTIVAZIONE: Si ritiene inopportuno sovra ordinare un ente di diritto privato come il CNSAS, come previsto dall'art. 5 comma 2 della L.R. n5/2007, ad una amministrazione come i vigili del fuoco, sempre ed in ogni caso al servizio della collettività.

EMENDAMENTO:

Dopo l'art. 1 del d.l. 175 è aggiunto il seguente:

art. 1bis

(modifica dell'art. 7 della l.r. 37/2009)

Dopo il comma 4 dell'art. 7 della l.r. 37/2009 viene inserito:

“4bis. In caso di interventi di soccorso pubblico congiunti con il soccorso alpino valdostano, la direzione tecnica spetta al comandante delle operazioni di soccorso del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco.”

Ferme restando le nostre precedenti richieste si ringrazia anticipatamente e si resta in attesa di un riscontro positivo.



*Il Segretario Regionale
CO.NA.PO. Sindacato Autonomo VV.F.
CS Oliveri Simone*

ALLEGATO I

RELAZIONE SULLE MOTIVAZIONI ATTRIBUZIONE QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA AL PERSONALE PROFESSIONISTA OPERATIVO DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

La presente relazione ha l'obiettivo di enunciare le motivazioni utili, al fine di comprendere l'importanza del conferimento al personale professionista dell'area operativa tecnica del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

I vigili del fuoco nazionali, ai sensi dell'art. 8 comma 1 Legge 27/12/1941, n. 1570 rivestono la qualifica di **"agenti di pubblica sicurezza"** nell'esercizio delle loro funzioni.

Tale comma, a seguito dell'ordinanza del **Consiglio di Stato n.245/99** e del **parere** del medesimo organo **n. 432/2006 del 13/02/2006**, è stato mantenuto in vigore dall' art. 35 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 08/03/2006, n. 139 *"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229"*.

L' art. 6 del D.Lgs 139/06 stabilisce che *"Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma 1 svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli dell'area operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria....."*

Il Consiglio di Stato, (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che *"il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato, sin dall'istituzione, (L. 27 dicembre 1941, n. 1570) investito dei compiti propri delle forze di polizia cui era stata demandata la tutela della pubblica sicurezza così come definita dall'articolo 1 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Tali compiti sono stati confermati dalla L. 13 maggio 1961 n. 469 che, all'art. 9, ha sottolineato il carattere civile del Corpo senza, tuttavia, mutarne i compiti e le funzioni istituzionali, che sono di polizia di sicurezza ed, in generale, di tutela dell'incolumità delle persone nell'ambito della c.d. attività di pubblica sicurezza".*

Sempre il Consiglio di Stato (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che: *"spettano, inoltre ai vigili del fuoco sia la qualifica di agenti di polizia giudiziaria (ex art. 16 della L. 469 del 1961), sia la qualifica di agenti di pubblica sicurezza omissis restando soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del prefetto, ai sensi dell'art. 13, primo comma, L. 1 aprile 1981 n. 121 ed alle particolari responsabilità proprie degli agenti della forza pubblica".*

Le particolari responsabilità proprie degli agenti della forza pubblica sono quelle espressamente previste all'art. 329 del codice penale, cui i VVF sono sottoposti al pari delle altre forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 121/81, sotto la comune dizione di **"agenti della forza pubblica"**.

L' art. 329 del codice penale rubricato "Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un **agente della forza pubblica**" recita quanto segue: <<Il militare o l'**agente della forza pubblica**, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.>>

La Cassazione penale, sez. VI 25/06/2009 n. 38119 e sez. VI 05/12/1986 ha stabilito che: "Secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia sono da considerare **soggetti attivi** del reato di cui all'art. 329 c.p., da un lato, i militari, dall'altro lato, gli **agenti della forza pubblica**, comprendendo in tale categoria gli agenti di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, i vigili del fuoco, gli agenti di custodia e le persone ad essi equiparate, nonché tutti quegli organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono **investiti di potestà di coercizione diretta sulle persone e sulle cose ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica.**"

Sempre la Cassazione penale, sez. VI, 05/12/1986, Da Scola, ha stabilito che: "L'art. 329 c.p., annovera **distintamente** tra i destinatari del precetto penale i militari (delle forze armate) e gli **agenti della forza pubblica**. In quest'ultima categoria sono da ricomprendere **tutti quegli organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta su persone e cose ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica**" ed ancora sempre la Cassazione penale " ... il c.d. rifiuto di obbedienza di cui all'art. 329 c.p., ha come destinatari, i militari e gli agenti della forza pubblica (**una nozione, quest'ultima, che non coincide con quella di agenti della polizia giudiziaria, perchè la qualità di agente della forza pubblica impone che il soggetto sia investito di un potere di coercizione diretta su persone o cose ai fini di tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica**).

La dottrina infatti definisce "forza pubblica" l'organismo a disposizione delle autorità per l'attuazione dell'ordine giuridico e per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, ovvero l'insieme delle persone a cui lo Stato affida il compito di far rispettare la legge anche coattivamente, nozione che coincide con la pubblica sicurezza e con le forze di polizia, senonchè per i vigili del fuoco si intende "forza di polizia nell'esercizio delle funzioni istituzionali".

Già nel 1979 il Consiglio di Stato (I sez. parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979 portato a conoscenza di tutti i prefetti con circolare n. 19/MI.SA. (79) 11 del 09/08/1979 e ribadito con circolare del Dipartimento VVF prot. 5238/4122/32Q1 del 24/10/2011), ha affermato che "**l'attività di prevenzione ed estinzione degli incendi nonché quella, più in generale, di tutela della incolumità delle persone, rientrano nell'ambito della cosiddetta «attività di pubblica sicurezza», di cui i vigili del fuoco costituiscono una specificazione ratione materiae.** Ciò in quanto (continua sempre il consiglio di stato - ndr), **come si evince dalla lettura dell' art. 1 del R.D. 18 giugno 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) costituisce compito naturale ed indefettibile dell'autorità della P.S., tra gli altri, il vegliare sulla pubblica e privata incolumità, il curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché il portare soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.** ".

Continua infatti il Consiglio di Stato nel medesimo parere (I sez. parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979) "**L'osservazione in parola (prevenzione ed estinzione incendi e tutela della pubblica e privata incolumità sono attività di pubblica sicurezza – ndr), per ora solo accennata, non è di poco conto, se si pensa, come nel prosieguo del presente parere verrà poi più ampiamente esposto, che da essa deve farsi discendere il principio per cui, tutte le volte che la normativa speciale sugli incendi e gli altri eventi calamitosi non copra per l'intero l'area dei possibili accadimenti, deve allora far capo, allo scopo di colmare la lacuna, alle norme generali in tema di polizia amministrativa di sicurezza**".

Ed ancora il Consiglio di Stato (I sez. parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979) afferma, riferito ai vigili del fuoco, ed ai connessi poteri ed obblighi di intervento, che "... in difetto di

specifiche norme ad "hoc", devono ritenersi applicabili in materia le **disposizioni generali sulla polizia amministrativa** che affidano in via normale agli organi competenti la **cura della sicurezza dei cittadini e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti**. E poiché non può ammettersi che l'esercizio di attività pericolose per la pubblica e privata incolumità possa svolgersi in concreto al di fuori di ogni lecita ingerenza di pubblici poteri, soprattutto allorché esistano norme precise e fondamentali dell'ordinamento che ciò vietino, deve concretamente concludersi che la lacuna delle specifiche disposizioni deve colmarsi con l'applicazione al caso delle **norme appartenenti allo stesso più ampio settore amministrativo considerato**; nella specie a quello di **Pubblica Sicurezza (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)**."

E quindi chiaro e palese, ed il Consiglio di Stato a più riprese lo ha chiarito inequivocabilmente, che tutti i compiti istituzionali dei vigili del fuoco, tra cui **prevenzione ed estinzione incendi – soccorso pubblico – difesa civile**, rientrano nella più ampia sfera della **"pubblica sicurezza"**, sono quindi chiare attività "specifiche" o "specialistiche che dir si voglia" di **"polizia di sicurezza"**, che fanno capo alle **"autorità di pubblica sicurezza"**, cui i vigili del fuoco hanno peraltro obbligo di assoggettarsi e riferire, in virtù della loro qualifica di **"agenti di pubblica sicurezza"** nell'esercizio delle funzioni istituzionali per il combinato disposto dell'art. 8 comma 1 della legge 1570/41 e della parte riferita ai compiti istituzionali dell' art. 34 del R.D. 690/07 (**Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza**).

Si noti ad esempio l'obbligo da parte dei vigili del fuoco, di riferire al Prefetto autorità provinciale della pubblica sicurezza, sulle inadempienze in materia di attività soggette alla prevenzione incendi, nonché il conseguente provvedimento (di polizia di sicurezza) da parte del Prefetto, di sospensione della licenza di attività, ai sensi del Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza e successive norme di polizia amministrativa.

Tanto è vero che per questi motivi ancora il Consiglio di Stato (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che *"i vigili del fuoco sono soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del prefetto e svolgono istituzionalmente e non solo occasionalmente attività finalizzata alla tutela della pubblica sicurezza come gli appartenenti alle altre forze di polizia"*.

Occorre infatti prendere atto che in Italia i termini "safety" e "security" non esistono in nessuna norma, esiste solamente il termine "pubblica sicurezza" (TULPS), e si noterà che la "safety" e la "security" fanno entrambe capo all'autorità di pubblica sicurezza così come previsto dall'art. 1 del TULPS, è infatti attività di polizia di sicurezza non solo quella della polizia di stato, ma anche, così come il consiglio di stato nel **1979** ha chiarito, la **prevenzione ed estinzione degli incendi ed il soccorso tecnico urgente a tutela della pubblica e privata incolumità**.

*Estratto del parere del Consiglio di Stato Adunanza Sezione I^ del 12 gennaio 1979 Sez. n. 1571/78 in merito ai servizi di **prevenzione ed estinzione degli incendi***

Interpretazione confermata anche dal parere Consiglio di Stato formulato nell'Adunanza della Sezione I^a– 12 gennaio 1979 Sez. n. 1571/78 del quale si riportano di seguito brevi periodi:

“il servizio di prevenzione e estinzione incendi, nonché quello, più in generale, di tutela della incolumità delle persone rientrano nell'ambito della c.d. «attività di pubblica sicurezza», di cui essi debbono considerarsi una specificazione «ratione materiae». Ciò in quanto, come si evince dalla lettura dell'art. 1 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), costituisce compito naturale e indefettibile dell'autorità della P.S., tra gli altri, il vegliare sulla incolumità dei cittadini, il curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti nonché il portare soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. L'osservazione in parola, per ora solo accennata, non è di poco conto se si pensa, come nel prosieguo del presente parere verrà poi più ampiamente esposto, che da essa deve farsi logicamente discendere il principio per cui, tutte le volte che la normativa speciale sugli incendi e gli altri eventi calamitosi non copra per l'intero l'area dei possibili accadimenti, deve allora far capo, allo scopo di colmare la lacuna, alle norme generali in tema di polizia amministrativa di sicurezza.”

“essi (i Comandi Provinciali VVF) devono anche adoperarsi di propria iniziativa per la più completa osservanza da parte di chiunque delle relative norme antincendi. Poiché prevenzione questo per l'appunto significa, che deve essere realizzato e posto concretamente in essere ogni possibile mezzo di cui la tecnica e la scienza umana dispongano per scongiurare il verificarsi di eventi calamitosi e tale compito non può considerarsi esaurito semplicemente allorché si è posto in essere ciò che in maniera diretta a tal fine compete, ma, più in generale, sorvegliando che chiunque ne sia coinvolto faccia in proposito la parte che l'ordinamento gli assegna.”

“E poiché non può ammettersi che l'esercizio di attività pericolose per la pubblica e privata incolumità possa svolgersi in concreto al di fuori di ogni lecita ingerenza di pubblici poteri, soprattutto allorché esistano norme precise e fondamentali dell'ordinamento che ciò vietino, deve concretamente concludersi che la lacuna delle specifiche disposizioni deve colmarsi con l'applicazione al caso delle norme appartenenti allo stesso più ampio settore amministrativo considerato nella specie a quello di pubblica sicurezza (T.U. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni). Ne consegue che l'obbligo di curare che i privati esercenti talune attività presentino le istanze intese a ottenere il rilascio del certificato di prevenzione degli incendi incombe, nei limiti in cui esso non ricada - per carenza predisposizione da parte dell'ordinamento dei relativi mezzi giuridici - sui VV.F., sulle autorità locali di P.S., che sono, come è noto, il Prefetto, il Questore, l'ufficio locale di P.S. e il Sindaco (art. 1 del citato T.U. n. 773).”

*“Può aggiungersi per completezza **che l'identificazione di coloro che modifichino le attività esercitate o le condizioni di sicurezza** e che, perciò, rientrino anch'essi tra gli obbligati a chiedere nuovamente altro certificato di prevenzione antincendi (art. 4, 2° comma della legge), rientra - in difetto di specifici poteri “ad hoc” dei VV.F. - tra i compiti generali della polizia di sicurezza.”*

Estratto dell' Ordinanza del Consiglio di Stato n.245/99:

Ancor più dettagliata l' ordinanza n. 245/99 del Consiglio di Stato della quale si riportano di seguito brevi periodi:

"Quanto premesso è la conferma che i vigili del fuoco svolgono istituzionalmente , e non solo occasionalmente , attività finalizzata alla tutela della pubblica sicurezza ,"

"Peraltro , il Copro nazionale dei vigili del fuoco è stato fin dalla sua istituzione (legge 27 dicembre 1941 , n. 1570) , investito di compiti istituzionali propri delle Forze di polizia , cui era stata demandata la tutela della pubblica sicurezza , così come definita dall'art. 1 del regio decreto 18 giugno 1931 , n .773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Tali compiti sono stati confermati dalla legge 13 maggio 1961 , n, 469 che , all'art. 9 ha sottolineato il carattere civile del Copro senza , tuttavia , mutarne i compiti e le funzioni istituzionali , che sono di polizia di sicurezza ed , in generale , di tutela dell ' incolumità delle persone nell'ambito della c.d. attività di pubblica sicurezza.. "

"Spettano , inoltre ai vigili del fuoco sia la qualifica di agenti di polizia giudiziaria (ex art.16. Della legge n.469 del 1961) , sia la qualifica di agenti di pubblica sicurezza , in virtù del combinato disposto dell'art.109, secondo comma della legge n. 469 del 1961 e dall'art. 8 , primo comma , legge n. 1570 del 1941 citate , ed i connessi poteri indicati nel regio decreto 18.giugno 1931 , n. 773 agli artt. 16 (<< gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati al l'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge , adi regolamenti o dall'autorità >>) , ed 82 (<< Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume , gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e , se occorre . lo sgombero del locale >>) . restando soagetti ai poteri di direzione e viailanza

da parte del Pretetto , ai sensi dell'art. 13 , primo comma , legge 1~ aprile 1981 , n.121 ed alle particolari responsabilità proprie degli agenti della forza pubblica.!"

"Quanto alla consistenza delle funzioni di pubblica sicurezza svolte dagli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco , va ricordato che il regio decreto 16 marzo 1942 , n.699 (regolamento del Corpo tuttora in vigore a seguito del rinvio contenuto all'art..13 ,comma quarto della legge 8 Dicembre 1970 , n.966) ,all'art 33 stabilisce che I vigili del fuoco devono prestarsi senza risparmiarsi , in servizio e fuori servizio ovunque possano recare soccorso , all'art. 34 dispone che il personale permanente del medesimo Copro deve considerarsi continuo, anche se non è di turno ; all'art. 37 impone a tutto il personale di prestare opera di soccorso in tutto il territorio

E' comprensibile quindi, che la richiesta risulta avere dei fondamenti nel panorama legislativo, che si riflettono positivamente sul contesto operativo, contraddistinguendo l'attività tecnico-operativa della professione del Vigile del fuoco. Inoltre, il riconoscimento a costo zero di questa qualifica consentirebbe di dare applicazione in maniera completa ed esaustiva l'art 2 comma 4 e dell'art. 6 della LR 37/2009.